

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1955

(27^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

I N D I C E

Disegni di legge:

« Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70^o anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali » (873) (D'iniziativa dei senatori *Alberti e Lorenzi*) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 277, 278, 279
ALBERTI	279
BOCCASSI	279
CUSENZA, <i>relatore</i>	278, 279
MASTROSIMONE	279
PERRIER	279
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	279
TIBALDI	279

« Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 » (913) (D'iniziativa del *deputato Bartole*) (Approvato dalla *Camera dei deputati*) (Approvazione).

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	280
---------------------------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: *Alberti, Angrisani, Artiacco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, Cusenza, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Perrier, Prestisimone, Restagno, Sibille e Tibaldi.*

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica *Tessitori.*

PERRIER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alberti e Lorenzi:
« Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali » (873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alberti e Lorenzi: « Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo luogotenenziale

19 ottobre 1944, n. 301, saranno trattenuti in servizio nei ruoli o in soprannumero sino al settantesimo anno di età.

CUSENZA, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame non si discosta dalla linea delle provvidenze emanate dai Governi democratici a favore delle categorie di perseguitati politici del regime fascista.

Le premesse di questo disegno di legge, infatti, si trovano: 1) nel regio decreto 6 gennaio 1944, n. 9, contenente « Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici e di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici »; 2) nel regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, relativo a « Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica »; 3) nel decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, concernente « Revisione delle carriere dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni » con il quale, all'articolo 6, comma 3°, si provvede alla ricostruzione della carriera del personale riammesso in servizio in virtù delle precedenti leggi; 4) nel decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardante « Provvedimenti sull'istruzione superiore », che all'articolo 19 delle disposizioni transitorie provvede per i professori universitari, riammessi in servizio in virtù delle precedenti leggi, a un prolungamento del limite di età fino al settantacinquesimo anno.

Dal complesso di questi provvedimenti si desume chiaramente la volontà del legislatore di riparare in modo completo ai danni sofferti dai perseguitati politici.

A favore dei sanitari perseguitati dal fascismo vennero adottate analoghe provvidenze con la legge 15 maggio 1954, n. 232, salvo però per la parte riguardante il limite di età che venne mantenuto al sessantacinquesimo anno.

Non c'è dubbio che per i primari ospedalieri, i quali avendo raggiunto, in virtù di meriti particolari, posizioni preminenti potevano legittimamente attendersene benefici considerevoli, la rigorosa osservanza del limite di età restringe notevolmente la portata della

riparazione loro concessa, dato che all'atto della riassunzione, essi normalmente si trovavano in età vicina a tale limite.

Il presente disegno di legge intende quindi ovviare a questo inconveniente, provvedendo, analogamente a quanto disposto per i professori universitari, a un prolungamento del limite di età. In tal senso, a mio avviso, esso merita accoglimento.

Vi è solo una difficoltà da rilevare, cioè il danno che ne deriverebbe a terze persone, le quali potrebbero oggi concorrere ai posti lasciati dai primari in parola, mentre negli anni di proroga potrebbero a loro volta essere raggiunti da limiti di età e posti quindi in condizione di non poter più concorrere. Tale evenienza non era considerabile per i professori universitari, perchè per questi concorsi non esistono limiti di età.

Questa difficoltà non è sfuggita agli onorevoli proponenti, i quali però l'hanno ritenuta irrilevante, dato il numero esiguo dei primari in condizione di poter beneficiare del presente disegno di legge.

Comunque, al fine di aderire al concetto di giustizia che ispira il disegno di legge e, nel contempo, di non ledere alcuno, si potrebbe modificare la disposizione nel senso che, ferme rimanendo le norme che regolano il collocamento a riposo, sia diritto del primario di essere trattenuto in soprannumero fino al compimento del settantesimo anno di età, all'atto stesso del collocamento a riposo.

L'articolo unico del disegno di legge potrebbe quindi essere modificato come segue: « I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di età vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero sino al settantesimo anno di età ».

Con questa modifica proporrei alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Certamente gli onorevoli colleghi della Commissione ricorderanno quale sia stata l'origine di questo disegno di legge. La sua presentazione fu concordata quando

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)27^a SEDUTA (16 febbraio 1955)

discutemmo del disegno di legge sui concorsi ospedalieri: in quella sede fu stralciata questa materia e d'accordo tra di loro i senatori Alberti e Lorenzi affermarono che avrebbero presentato un disegno di legge a parte; cosa che hanno fatto.

ALBERTI. Come proponente ho il dovere di dire brevi parole per quel che riguarda la proposta di emendamento fatta dal relatore. Se il relatore, ampliando il concetto equitativo da noi profilato, ha pensato — dato che ho la parola saluto il suo ingresso nei lavori parlamentari con il riconoscimento della sua buona volontà e del suo impegno nello svolgere questa relazione — di ovviare all'inconveniente che poteva nascere dall'applicazione di questo disegno di legge, inconveniente inevitabile del resto, io non ho che da congratularmi con lui e dichiararmi soddisfatto.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Per quanto riguarda l'Amministrazione che io presiedo, non ho nulla da eccepire, anche perchè se si tratta di stabilire una perequazione con il trattamento che è stato fatto ai professori universitari, non c'è motivo perchè non si faccia un analogo trattamento anche per questa categoria di medici. Sarebbe stato forse più opportuno peraltro che qui fosse stato presente il rappresentante del Ministero dell'interno, in quanto è questo un problema che riguarda le amministrazioni ospedaliere, anche per i riflessi evidenti che si determinano sui bilanci delle Amministrazioni ospedaliere stesse. Non so se a tal riguardo sia stato sentito il parere della Commissione dell'interno.

PRESIDENTE. Il parere è stato a suo tempo richiesto alla Commissione dell'interno, ma non c'è stato inviato.

PERRIER. Dichiaro che voterò in favore di questo disegno di legge anche perchè in molti ospedali si è già data pratica attuazione a quel che solo ora viene disposto con questo provvedimento.

Ricordo che a Torino, all'ospedale della Vittoria, automaticamente abbiamo concesso questo aumento dei limiti di età.

CUSENZA, *relatore*. Vorrei aggiungere a quanto detto prima che la disposizione, che mette questo personale sanitario, riassunto per i motivi contemplati dal disegno di legge in soprannumero, eventualmente, qualora i posti fossero già occupati, esiste già, nella legge del 1944, n. 232; quindi anche sotto questo profilo non ci sarebbe nessun fatto nuovo.

TIBALDI. A conferma di quel che diceva il senatore Perrier, aggiungo che questo disegno di legge verrebbe a considerare delle situazioni esistenti di fatto.

Ci sono infatti delle Amministrazioni che hanno stabilito questo aumento dei limiti di età per un periodo che varia da uno a due o tre anni, ragione per cui è opportuno stabilire un metro uguale per tutti.

MASTROSIMONE. Le disposizioni contemplate in questo disegno di legge riguardano i primari; però ci sono stati dei perseguitati politici e razziali che espletavano la funzione di aiuto o di assistente. Io non so come si potrebbe fare per contemplare anche questa categoria di persone.

CUSENZA, *relatore*. La legge 15 maggio 1944 non riguarda solo i primari, ma tutto il personale sanitario. Senonchè nel caso degli aiuti e degli assistenti la questione dei limiti di età influisce meno perchè si tratta di un personale molto più giovane e quindi vi è modo di riparare lungo il corso della loro carriera ai danni che essi hanno sofferto, cosa che invece non è possibile per i primari.

BOCCASSI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge perchè lo ritengo veramente giusto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione e do nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dall'onorevole relatore:

« I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo luogote-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)27^a SEDUTA (16 febbraio 1955)

nenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di età vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero sino al settantesimo anno di età ».

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 » (913) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.

È applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, la legge n. 1107 stabilisce l'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. Tale indennità è alla sua terza variazione in aumento. Dalle originarie quattromila lire, infatti, si è arrivati alle 200.000 e, rispettivamente, alle 300.000 per le farmacie il cui reddito non raggiunga il minimo tassabile agli effetti della ricchezza mobile.

La stessa legge prevede all'articolo 2 che tale indennità sia a carico del Comune, salvo

rimborso di una quota fino al massimo di due terzi da parte dell'A.C.I.S.

Ora, dato che i Comuni spesso stentano a pagare, si è pensato di applicare al pagamento di tale indennità i disposti dell'articolo 79 e dell'articolo 80 del testo unico sopraddetto, riguardanti gli onorari dei medici condotti.

L'articolo 79 stabilisce fra l'altro che in caso di ritardo nel pagamento dello stipendio da parte dei Comuni, il Prefetto promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo 80 codifica l'obbligo dell'esattore di soddisfare gli ordini di pagamento in parola.

Ora, con questo disegno di legge si chiede, come dicevo, che per quanto riguarda l'indennità che deve essere pagata dai Comuni alle farmacie rurali si applichino le disposizioni degli articoli 79 ed 80 del testo unico delle leggi sanitarie, in modo che quel minimo di indennità stabilito per le farmacie rurali sia con sicurezza pagato entro la data fissata dalla legge, data che è quella del 31 agosto di ogni anno.

Il deputato Bartole, nel suo disegno di legge, aveva chiesto anche che le spese fatte per i medicinali dei poveri fossero pagate con questo sistema, ma la competente Commissione della Camera dei deputati non ha creduto di arrivare a questa autorizzazione e si è limitata a stabilire quella formulazione che abbiamo ora sott'occhio.

Detto questo, non mi rimane che proporre agli onorevoli colleghi della Commissione di voler accogliere favorevolmente questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato prima lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.